



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "G. Fumasoni" Berbenno di Valt.na (SO)

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado

23010 Berbenno di Valtellina (SO) - Via C. Valorsa n. 70 - Tel (+39) 0342 492198

www.icfumasoni.edu.it - soic801006@istruzione.it - soic801006@pec.istruzione.it

Cod. Mec. SOIC801006 - Cod. Fisc. 80002860148 - C. U. UFAOH3

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (ART. 178, COMMA1, LETT. d DEL CCNL 18/01/2024)

Il giorno **18/03/2025** alle ore 11:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti Linguistici di cui all'art. 178, comma 1, lett. d) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo...**Firmato...**

Organizzazioni sindacali		Confederazioni	
CISL FSUR	Firmato	CISL	Firmato
FLC CGIL	Firmato	CGIL	Firmato
FED.UIL SCUOLA RUA	Non Firmato	UIL	Non Firmato
SNALS CONFSAL	Firmato	CONFSAL	Firmato
FED.GILDA UNAMS	Firmato	CGS	Firmato
ANIEF	Firmato	CISAL	Firmato

Contratto

Contratto relativo alla sequenza contrattuale sui Collaboratori Esperti Linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/01/2024)

Indice

[Oggetto, campo di applicazione, effetti..... 2](#)

[Trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici 2](#)

Art.1 - Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano ai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del D.L. 21/04/1995, n. 120, convertito nella legge 21/06/1995, 236 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. Con "CCNL 21/05/1996" si intende il "CCNL comparto Università quadriennio normativo 1994-1997 – biennio economico 1994-1995" sottoscritto il 21/05/1996;

6. Con "CCNL 18/01/2024" si intende il "CCNL del comparto Istruzione e ricerca, periodo 2019-2021" sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Art.2 - Trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Tabella C2 – Università del CCNL 18/01/2024, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 1/1/2022 è incrementato di euro 87,71 mensili per tredici mensilità.

2. L'incremento di cui al comma 1 assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo di cui all'art. 51, comma 3, del CCNL 21/05/1996, in godimento alla medesima data di cui al comma 1.

3. Per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dal 1/1/2022:

- - il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici è pari ad euro 17.000,00 annui lordi per dodici mensilità per 500 ore effettive annue, cui si aggiunge la tredicesima mensilità;
 - il trattamento integrativo in godimento è ridotto, per effetto del riassorbimento di cui al comma 2, nei casi in cui esso risulti maggiore dell'incremento di cui al comma 1 ovvero azzerato nei casi in cui esso risulti minore o uguale rispetto al predetto incremento.

4. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico di cui al comma 3 per 500.

Allegati

[Contratto Seq.Con. CEL.pdf](#)